

### VERBALE DI ACCORDO

ai fini della domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19", ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52.

Il 1 luglio 2020 si sono confrontati con modalità telematica

**Brooks Brothers Europe Srl**, con sede legale in Via Forcella 3, 20144 Milano, CF/PI 03860610967, in persona di Luca Gastaldi

**Confcommercio MI-LO-MB** Alessandra Setti

e

**Filcams CGIL** - Nazionale rappresentata da Jeff Nonato

**Fisascat CISL** - Nazionale rappresentata da Maria Elena Vanelli

**Uiltucs UIL** Nazionale rappresentata da Emilio Fagnoli

### Premesso che

- a) Brooks Brothers Europe S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda "multilocalizzata" avendo, oltre alle tre sedi operative centrali site in Lombardia, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- b) in data 28 marzo 2020 la Società ha attivato la procedura di informazione e consultazione sindacale per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la durata di nove settimane (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto);
- c) all'esito della procedura sindacale, conclusasi positivamente con apposito accordo in data 15 aprile 2020, la Società ha presentato la relativa domanda per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la durata di 9 settimane per il periodo dal 1 Aprile al 2 Giugno (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), autorizzata con provvedimento ministeriale del 10 giugno 2020;
- d) in data 5 giugno 2020, la Società ha dato avvio alla procedura di informazione e consultazione sindacale conclusasi positivamente con apposito accordo in data 12 giugno 2020, e ha presentato la relativa domanda, per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per poter usufruire dell'ulteriore periodo di cinque settimane di trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come previsto dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, decorrenti dal termine delle sopra indicate 9 settimane e sino al 7 Luglio 2020 (oltre ad altre quattro settimane per le sedi e i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto);
- e) l'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52 ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020;
- f) nel rispetto delle previsioni normative emanate dalle predette autorità la Società, dopo aver disposto dal 12 marzo 2020 la sospensione dell'attività e la chiusura di tutti i punti vendita elencati nella Tabella allegata presenti sul territorio italiano, ha previsto a partire dal 18 maggio 2020 la graduale riapertura dei punti vendita.

**Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e/o determinerà:**

- la perdurante contrazione delle attività di vendita. Questo in conseguenza della protratta chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti fino al 17 maggio 2020, nonché, alla riapertura dei punti vendita, della tutt'ora in atto contrazione dell'attività per via delle ripercussioni ad oggi della perdurante situazione epidemiologica sulla ripresa delle attività di vendita e di supporto alla vendita, degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati, e tenuto conto della negativa situazione venutasi a determinare.
- la perdurante contrazione dell'attività lavorativa delle sedi a seguito della chiusura dei punti vendita e alla graduale riapertura degli stessi.



La predetta situazione venutasi a determinare rende indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. di **191** lavoratori su un organico complessivo di 201 (dirigenti, quadri, impiegati) per un periodo di quattro settimane, in continuità con la precedente domanda di Cassa Integrazione in deroga COVID-19 come da testo di avvio della procedura consultazione sindacale del 24 Giugno 2020, qui allegato.

**Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. la predetta situazione e la conseguente riduzione dell'attività, rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché ai sensi dell'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) in continuità con la precedente domanda di ammortizzatori sociali COVID-19:
  - al termine delle cinque settimane, con le decorrenze indicate nella Tabella allegata, per la durata di quattro settimane anche non continuative per tutti nr. 191 dipendenti
  - riduzione complessiva media sino al 50% (con possibile sospensione sino a "zero ore" in caso di nuovi provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività di vendita che venissero disposti dalle Autorità, a livello nazionale o regionale/territoriale) per tutti nr. 191 dipendenti di cui alla Tabella allegata, suddivisi per ciascun punto vendita e sede.
4. potrà essere applicato in base alle esigenze tecnico organizzative della Società un principio di rotazione del personale tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità, e nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei Protocolli Sicurezza compreso il Protocollo condiviso Governo e Parti sociali del 24 aprile e successivi provvedimenti a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;
5. gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno anticipati dalla Società alle normali scadenze di paga nella misura massima consentita;
6. le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati, specie nella ipotesi di nuovi provvedimenti di chiusura delle attività emessi a livello nazionale ovvero locale. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;

Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall' art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, di concessione per un periodo di ulteriori quattro settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19" .

Letto confermato sottoscritto

**BROOKS BROTHERS EUROPE SRL**



**Confcommercio MI-LO-MB**



**Filcams CGIL - Nazionale**



**Fisascat CISL - Nazionale**



**Uiltucs UIL - Nazionale**

